



TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, composto dai magistrati

Dott. Massimo Pulvirenti Presidente

Dott. Claudio Maggioni Giudice

Dr. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI depositato in data 17.1.24 da _____ CF. _____ e _____ CF. _____

assistiti dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa nella persona del gestore nominato dr. Giuseppe MAZZA, per la apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;



dipendente con mansioni di autista della [redacted] s.r.l.) circa e di appena € 3.500,00 della [redacted] come dalla stessa dichiarato per l'anno 2022. Quest'ultima in particolare, sebbene risulti iscritta nel registro delle imprese [redacted]

[redacted], p.iva [redacted] ha cessato la sua attività di lavanderia nel 2022 non svolgendo allo [redacted] attività lavorativa.

Per altro verso i coniugi non risultano titolari di diritti reali su immobili (gli stessi infatti risiedono all'interno di un immobile condotto in locazione) e risultano proprietari dei seguenti beni mobili (autovetture e beni strumentali della lavanderia) messi a disposizione della procedura per le future attività di liquidazione:

3.1.2 BENI MOBILI REGISTRATI

Da accertamenti effettuati presso il P.R.A., i sigg.ri [redacted] risultano proprietari dei sottoelencati beni mobili:

- Autocarro FIAT Fiorino, targa [redacted], imm.ta 2013, €. 4.000,00;
- Autovettura OPEL Adam, targa [redacted] imm.ta 2003, €. 1.000,00;
- Autovettura FIAT Croma, targata F [redacted] imm.ta 2007, €.2.000,00.

3.1.3 ALTRI BENI MOBILI

Sono costituiti dalle attrezzature professionali utilizzate durante l'esercizio dell'attività artigianale

Anno acq.to	Descrizione	Fornitore	Costo storico	Residuo fisc.le	valutazione
2011	Planchadora	Ravil srl	€. 12.500,00	€. 1.875,00	€. 3.000,00
2014	Lavatrice sup	Ravil srl	€. 14.000,00	€. 9.844,00	€. 8.000,00
2014	Essiccatoio	Ravil srl	€. 6.300,00	€. 4.430,16	€. 3.500,00
2014	Mangano asc.ce	Ravil srl	€. 12.700,00	€. 8.930,64	€. 7.000,00
2014	Addolcitore		€. 3.915,00	€. 2.753,02	€. 2.000,00
2016	Lavatrice	Ravil srl	€. 25.000,00	€. 21.485,00	€. 18.000,00
2018	Lavatrice	S & G. srl	€. 27.200,00	€. 26.351,00	€. 20.000,00
2018	Asciugatrice	S & G. srl	€. 12.800,00	€. 12.400,00	€. 8.000,00
	Totale		€. 114.415,00	€. 88.068,82	€. 69.500,00

ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte esigua di reddito del [redacted] e dai beni sopra indicati – poste attive per definizione non prontamente



liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto, specificamente, che l'esposizione debitoria risulta così ripartita tra i ricorrenti (le cui masse passive, per quanto detto, vanno tenute distinte):

Creditore	Importo	Osservazioni
Dr. Carmelo Santaera	€. 2.537,60	Pres.ni prof.li (all. 10)
Avv. Rosario Avveduto	€. 3.337,60	Prest.ni Prof.li (all. 11)
INPS	€. 6.263,95	Int. Coffa; come da com.ne del 30/5/2023 (all. 6)
INAIL	€. 171,49	Int. Coffa
Agenzia delle Entrate Riscoss.ne	€. 96.083,77	Int. Coffa; come da com.ne del 19/5/2023
Agenzia delle Entrate Risc.ne	€. 542,77	Int. Iozzia; come da com.ne del 19/7/2023
Comune di Modica	€. 22.000,71	Int. Coffa; come da com.ne del 20/07/2023 (all.7)
Comune di Modica	€. 3.035,54	Int. Iozzia; come da com.ne del 20/07/2023 (all.7)
Totale	€. 133.973,43	

Creditore	Forma tecnica	Importo	Note	Garante
BNL	Sofferenza	€. 44.363,00	Int. Coffa	Iozzia G.ppe
Altea spv	Sovv.ne fiduciaria	€. 35.873,45	Int. Coffa	Iozzia G.ppe
Ifis npl	Sovv.ne fiduciaria	€. 30.105,77	Int. Coffa	Iozzia G.ppe
CRIAS	Mutuo artigiano	€. 12.360,40	Int. Coffa	no
BPM	Sovv.ne fiduciaria	€. 1.095,00	Int. Coffa	Iozzia G.ppe
Totale		€. 123.797,62		

Creditore	Tipologia	Importo	Data
IVG	Spese custodia	€. 1.095,00	
RAVIL srl	Forniture az.li	€. 13.395,95	
Hybleagas	Forniture	€. 5.963,00	
Migliore srl	Forniture	€. 8.040,39	
TIM	Forniture	€. 1.803,63	
Iemmolo Mauro	Pign.to V	€. 23.000,00	
Totale		€. 53.297,97	

ritenuto che i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo



della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che, nella predetta relazione, il gestore dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dai debitori in € 16.930,00 annui ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in € 1.400,00 mensili (richiamando l'art.283 comma 2 CCI);

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) consegue che: *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 144 CCI, secondo autorevole giurisprudenza applicabile anche alla liquidazione controllata, i pagamenti in corso eseguiti dal datore di lavoro del sovraindebitato in forza di precedente ordinanza di assegnazione a conclusione di un pignoramento presso terzi vanno revocati con l'apertura della liquidazione;

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;

visto l'art. 270 CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di CC A e
;

nomina

giudice delegato per la procedura il dr. Gilberto Orazio Rapisarda;

nomina

liquidatore il Dott. Giuseppe Mazza



ordina

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte dei patrimoni di liquidazione;

dispone

la revoca a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza dei pagamenti mensili eseguiti in forza del pignoramento presso terzi (datore di lavoro del ...) ordinando al terzo pignorato ("debitor debitoris") di corrispondere al ... l'intero ammontare il quale, al netto di quanto escluso dalla liquidazione (come da separato decreto del G.D.), sarà mensilmente versato dal debitore al liquidatore che provvederà ad accantonare le somme in apposito conto della procedura in vista della distribuzione del ricavato della liquidazione ai creditori concorsuali

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

invita

il liquidatore ad esercitare immediatamente, previa autorizzazione, ogni azione diretta al recupero dei crediti vantati dai sovraindebitati come meglio specificati nell'attestazione e ad eseguire tutte le ulteriori attività indicate nell'art. 274 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 6/03/2024.

Il Giudice estensore

Gilberto Orazio Rapisarda

Il Presidente

Massimo Pulvirenti

